



**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 25
novembre 2009, n. 267**

**Piano per il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (art. 2 della L. 394/91).
(Proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 2009, n. 1690)**

Publicato sul B.U. n. 214 del 16/11/2009

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1690 del 2 novembre 2009, recante ad oggetto "Approvazione del Piano per il Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (art. 12 della Legge 394/91)";

preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente "Territorio Ambiente Mobilita'" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 32807 in data 19 novembre 2009;

previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, delibera:

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1690 del 2 novembre 2009, sopra citata e qui allegata, dando atto che gli allegati alla stessa delibera di Giunta sono depositati presso il competente assessorato regionale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente del 14/12/1990 (Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna);
- il DPR 12 luglio 1993 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi) pubblicato nella G.U. n. 186 del 10/8/1993;
- le Direttive 92/43 CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in applicazione delle quali gli Stati nazionali e le Regioni hanno individuato zone di territorio da sottoporre a disciplina particolare, designati quali SIC (siti di importanza comunitaria) e ZPS (zone di protezione speciale);
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m., che all'articolo 5 prescrive che la predisposizione degli atti di pianificazione interessanti SIC e ZPS, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" sulla conservazione degli uccelli selvatici, sia accompagnata da uno studio teso ad individuare gli effetti che i piani stessi possono produrre su tali siti, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione, da sottoporre a valutazione dall'Autorità competente;
- la LR del 14 aprile 2004 n. 7, denominata "Disposizioni in materia ambientale" con cui la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare i Titoli I e II della Parte seconda, che sottopone a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in applicazione della Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;
- il DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del DLgs 3 aprile 2006, n. 152,



recante norme in materia ambientale";

- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme per l'applicazione del DLgs 3 aprile 2006, n. 152";
- il Piano territoriale regionale, il Piano territoriale paesistico regionale e gli altri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale regionale;

richiamata, in particolare, la disciplina dettata dall'articolo 12 della citata Legge 394/91 riguardo al contenuto ed al procedimento di approvazione del Piano del parco, quale strumento per il perseguimento della tutela dei valori naturali ed ambientali cui gli Enti parco sono preposti;

dato atto che il Piano del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, il cui territorio interessa le due Regioni, e' stato adottato, d'intesa, dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 280 del 14 febbraio 2005, modificata con successiva DGR n. 708 del 26 aprile 2005, e dalla Regione Toscana con DGR n. 399 del 14 marzo 2005, modificata con successiva DGR n. 587 del 30 maggio 2005, e che la procedura conseguente, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della citata Legge 394/91, si e' svolta con il deposito del Piano stesso, la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, la predisposizione da parte del Parco delle relative controdeduzioni e la condivisione e l'elaborazione delle conseguenti determinazioni ad opera delle due Regioni, a seguito di ripetute riunioni tecniche;

richiamata la nota del 22 marzo 2006 con cui il Commissario straordinario ha trasmesso un primo parere dell'Ente sulle osservazioni pervenute (All. B);

dato atto che si sono di seguito svolti molteplici incontri tecnici congiunti tra i funzionari delle Regioni interessate e del Parco, nelle quali sono state esaminate, tra l'altro, le osservazioni pervenute e le relative determinazioni assunte dal Parco;

richiamato il provvedimento presidenziale n. 2 del 3/1/2008 (All. C), con il quale il Presidente del Parco, nelle more della ricostituzione del Consiglio direttivo successiva alla fase di commissariamento del Parco, in seguito all'istruttoria delle osservazioni pervenute, alle sedute congiunte con i funzionari delle Regioni interessate richiamate al punto precedente, ed alla conseguente condivisione delle determinazioni assunte in merito alle modifiche da apportare al Piano adottato per la definitiva approvazione, ha espresso il parere richiesto dall'art. 12, comma 4, della Legge 394/91, integrando l'intesa richiesta dalla legge stessa;

richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 15 maggio 2008 con cui il Consiglio direttivo ricostituito ha ratificato il sopra richiamato provvedimento presidenziale, riconoscendo altresì la sussistenza dei presupposti di urgenza e di indifferibilità che ne avevano giustificato l'emissione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della Legge 394/91 citata (All. D);

considerato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del mare e del territorio ha ritenuto di propria competenza l'effettuazione della valutazione di incidenza sul Piano del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in considerazione della rilevanza nazionale del Piano stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato DPR 357/97;

richiamato il decreto 26 giugno 2008 del Direttore generale per la Protezione della natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del mare e del territorio, pubblicato nella G.U. n. 183 del 6/8/2008, che ha concluso con esito positivo il procedimento per la valutazione di incidenza del Piano del Parco e ha riconosciuto che il Piano stesso e' idoneo strumento di gestione dei siti ubicati all'interno del parco (All. E);

richiamata la comunicazione del 27 novembre 2008, n. 5401 (All. F), con la quale il Presidente del Parco ha comunicato alle due Regioni competenti della Toscana e dell'Emilia-Romagna l'avvenuta conclusione degli adempimenti relativi alla approvazione del Piano del Parco ed il conseguimento delle intese con i Comuni interessati, prescritte per le aree classificate dal Piano quali "aree di promozione economica e sociale" dall'art. 12, comma 4, della Legge 394/91;

considerato che:

- il Responsabile del Servizio "Valutazione d'impatto e Promozione alla sostenibilita' ambientale" ha rilasciato il parere motivato in merito alla Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano in oggetto con determinazione n. 10478 del 16/10/2009, allegato al presente atto (All. G);



- il citato parere motivato di VAS conclude che l'insieme degli impatti ambientali derivanti dal Piano territoriale in esame non sono individuabili come impatti ambientali rilevanti; anzi si prevedono significativi effetti positivi sull'ambiente, date le finalità specifiche di salvaguardia dei beni naturali, ambientali del Piano;
- lo stesso parere, rileva la mancanza di uno specifico Piano di monitoraggio finalizzato a verificare la sostenibilità delle scelte di Piano effettuate, come previsto dal suddetto DLgs 4/08, in particolare rispetto alla zonizzazione di Piano;

ritenuto, al fine di acquisire quanto indicato dal parere motivato di VAS, di inserire nell'elaborato della relazione generale, il Piano di monitoraggio presentato dal Parco finalizzato alla verifica dell'adeguatezza dello strumento di pianificazione rispetto agli obiettivi di conservazione propri dell'area protetta;

ritenuto inoltre di precisare che la zonizzazione stabilita dal Piano deriva dal quadro conoscitivo, nonché dalle consultazioni effettuate con gli Enti locali interessati e con i portatori d'interessi diffusi;

considerato che i competenti uffici della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna hanno proceduto a frequenti incontri e a verifiche congiunte del Piano, concordando sul testo in approvazione;

ritenuto, pertanto di dover approvare il Piano del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (All. A) d'intesa con la Regione Toscana e con il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nonché con i Comuni competenti per le aree classificate quali aree di promozione, ai sensi della lettera d) dell'articolo 10, comma 2, della Legge 394/91;

dato atto che anche la Regione Toscana ha in corso di approvazione il Piano del Parco, nel testo in approvazione Allegato A;

vista la documentazione di Piano allegata alla richiesta del Parco (unitariamente indicata come Allegato A) e consistente in:

- Relazione generale;
- Allegati alla Relazione generale numerati da 1 a 13;
- Norme tecniche di attuazione;
- Carta della zonizzazione di Piano consistente in 14 tavole in scala 1:10.000 numerate come: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, e in una tavola di sintesi in scala 1:150.000;
- Rapporto ambientale ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS): rinvii ai contenuti di cui all'Allegato VI del DLgs 152/06 e s.m.;

considerato che:

- l'iter procedurale per la redazione della bozza di Piano ha avuto inizio dai primi anni del 2000 e che le successive fasi inerenti l'adozione e l'approvazione del Piano stesso sono state caratterizzate da complesse procedure, integrate e modificate anche da normative sopravvenute, oltre che da diverse vicende collegate alla gestione dell'Ente Parco stesso;
- il Parco sta già lavorando alla predisposizione di futuri aggiornamenti del Piano in approvazione, in considerazione del tempo intercorso dall'inizio della sua elaborazione, come concordato con i competenti uffici delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, negli incontri istruttori intercorsi che hanno portato alla versione attuale del Piano;

ritenuto di dover formulare, in considerazione del lungo periodo trascorso dall'inizio del procedimento, alcune prescrizioni al Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna riguardo all'attività da svolgere nella fase immediatamente successiva all'approvazione del Piano del Parco;

vista inoltre la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss. mm.;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2416/08 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e s.m.;

richiamate, altresì, le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1173 del 27 luglio 2009;



dato atto del parere allegato;

su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;

a voti unanimi e palesi, delibera:

di sottoporre all'Assemblea legislativa, la seguente proposta:

- 1) di approvare, d'intesa con la Regione Toscana e con l'Ente Parco, nonché con i Comuni competenti per i territori classificati quali aree d) di promozione, per le motivazioni riportate in premessa, il Piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (All. A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da:
 - Relazione generale integrata dai contenuti del Piano di monitoraggio, per quanto in premessa specificato;
 - Allegati alla Relazione generale numerati da 1 a 13;
 - Norme tecniche di attuazione;
 - Carta della zonizzazione di Piano consistente in 14 tavole in scala 1:10.000 numerate come: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, e in una tavola di sintesi in scala 1:150.000;
 - Rapporto ambientale ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS): rinvii ai contenuti di cui all'Allegato VI del DLgs 152/06 e s.m.;
- 2) di decidere in merito alle osservazioni presentate al Piano, in conformità alle determinazioni dell'Ente di gestione del Parco citate in narrativa e condivise nel corso del procedimento;
- 3) di formulare al Consiglio direttivo dell'Ente Parco la prescrizione di procedere, nella fase immediatamente successiva all'approvazione, agli aggiornamenti del Piano necessari per adeguarlo alle esigenze sopravvenute nel corso della complessa procedura di elaborazione e di approvazione;
- 4) di dare atto che la Regione Toscana ha prescritto al Consiglio direttivo dell'Ente Parco di rivedere la classificazione dell'area di Badia Prataglia, classificata dal Piano in approvazione quale zona "D", affinché vi sia inclusa anche la zona alberghiera e sportiva della località "Il Capanno";
- 5) di approvare la dichiarazione di sintesi formulata ai sensi del DLgs 152/06 come di seguito specificato:
 - in risposta a quanto richiesto dal parere motivato rilasciato dal Responsabile del Servizio "Valutazione d'impatto e Promozione alla sostenibilità ambientale" in merito alla Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano con determinazione n. 10478 del 16/10/2009;
 - quanto alla zonizzazione stabilita dal Piano si precisa che deriva dal quadro conoscitivo, nonché dalle consultazioni effettuate con gli Enti locali interessati e con i portatori d'interessi diffusi;
 - nella relazione illustrativa viene inserita la previsione dell'attuazione uno specifico Piano di monitoraggio finalizzato a verificare la sostenibilità delle scelte di Piano effettuate, come previsto dal suddetto DLgs 4/08, in particolare rispetto alla zonizzazione di Piano, i cui esiti devono essere trasmessi ogni cinque anni al Ministero competente e alle Regioni;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Toscana, all'Ente Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del mare e del territorio;
- 7) di disporre la pubblicazione del Piano approvato (All. A) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della Legge 394/91;
- 8) di provvedere, ai sensi dell'art. 17 del DLgs 4/08, in riferimento alla Valutazione ambientale strategica del Piano, a rendere pubblica la decisione finale attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti WEB delle Autorità interessate."